

# Regolamento cimitero

## I N D I C E

I	AMMINISTRAZIONE	PAG. 1
II	POLIZIA	1 - 2
III	INUMAZIONI E TUMULAZIONI	3 - 4
	A. Fosse e tombe	
	B. Celle cinerarie	
IV	ESUMAZIONI E TRASLAZIONI	4 - 5
V	EDILIZIA	6 - 7 - 8
VI	CONCESSIONI	8 - 9
VII	FUNERALI	9
VIII	DISPOSIZIONI FINALI	10
IX	PIANTA CIMITERO	
X	INDICE ANALITICO	

# REGOLAMENTO

## DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CUREGLIA

### I AMMINISTRAZIONE

#### PROPRIETA'

#### ART. 1

Il cimitero è di proprietà comunale. E' sorvegliato e amministrato dal Municipio per mezzo del dicastero competente che disporrà di un'apposita commissione.

#### CUSTODIA

#### ART. 2

La custodia è affidata ad un impiegato del comune, al quale, oltre ad altre mansioni, viene affidato il compito di provvedere costantemente alla manutenzione e al funzionamento del cimitero, seguendo le direttive impartite dal Municipio, nonchè a far rispettare il presente regolamento, o segnalando le infrazioni al Municipio.

### II POLIZIA

#### ORARI DI APERTURA

#### ART. 3

Il cimitero è aperto al pubblico, secondo gli orari stabiliti dal Municipio.

#### "NULLA OSTA" PER TUMULAZIONI

#### ART. 4

Nessuna tumulazione può avvenire senza il "nulla osta" dell'ufficio dello stato civile e del Municipio.

**SALME  
ACCOLTE NEL  
CIMITERO**

**ART. 5**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa, le ceneri;

- a) delle persone morte nel territorio del comune di Cureglia
- b) delle persone attinenti di Cureglia
- c) delle persone legalmente domiciliate nel comune al momento della morte
- d) delle persone non attinenti e non domiciliate ma aventi diritto a sepoltura in tomba di famiglia
- e) delle persone non attinenti e non domiciliate con speciale consenso del Municipio, il quale dovrà subordinare la concessione alla disponibilità in spazio nel cimitero ed ai legami che il defunto aveva avuto in vita con il comune.

**AUTORIZZAZIONE  
MONUMENTI**

**ART. 6**

Nessun monumento funebre può essere posto nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio. Tali permessi menzionano le modalità di esecuzione.

Ogni monumento o bordura, posato in modo erroneo, non allineato o non confacente le speciali disposizioni, come pure per casi di posa difettosa, di cedimenti, ecc. saranno rimossi o rifatti a spese del proprietario o del richiedente.

Il controllo dell'esatta applicazione delle norme spetta al custode.

**COLTIVAZIONI**

**ART. 7**

Ogni coltivazione che invade sia con la fronda che con l'impianto radicale il terreno pubblico o altre fosse confinanti non è ammessa.

**OSSA  
RINVENUTE**

**ART. 8**

Le ossa rinvenute nello scavo delle fosse saranno diligentemente riposte in una sezione più

profonda delle stesse oppure, se il caso non lo permettesse, nell'ossario.

**PROPRIETA'  
DELLE FOSSE**

**ART. 9**

Durante il periodo di concessione la fossa con tutti i segni ad essa connessi è considerata di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Nel caso di mancata manutenzione prolungatasi nel tempo, il Municipio, su preavviso del custode, e dopo avviso ad eventuali famigliari superstiti conosciuti, provvederà a far ritirare ogni segno funerario caduto in sfacelo e, se del caso, indicare la sepoltura con una semplice croce.

**SCADENZA  
CONCESSIONI**

**ART. 10**

A concessione scaduta, se non interviene un rinnovamento, il Municipio farà ritirare pure i segni funerari solo se saranno in condizioni tali da esigerne la rimozione, o se si dovrà disporre della fossa per una nuova inumazione. In ogni caso, trascorso un anno dopo la scadenza dell'ultima concessione o rinnovo, la famiglia non ha più alcun diritto sulla restituzione dei segni funerari ed il Municipio ne disporrà nel modo che crederà più opportuno.

**OLTRAGGIO  
AL CIMITERO**

**ART. 11**

L'autore di qualunque guasto, sfregio o oltraggio al cimitero ed alle infrastrutture che ne permettono il funzionamento, nonchè ai segni funerari, è punito con una multa fino a fr. 1'000.-, riservata l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

**POLIZIA  
EDILIZIA  
NEI DINTORNI  
DEL CIMITERO**

**ART. 12**

Per la polizia edilizia nei dintorni del cimitero si fa capo alle normative del PR comunale, nonchè alle leggi cantonali e federali in materia.

Pure per quanto attiene alla polizia sanitaria fanno stato le leggi ed i decreti cantonali e federali in materia.

### III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

#### A. FOSSE E TOMBE

##### INUMAZIONI E TUMULAZIONI

#### ART. 13

Le inumazioni e tumulazioni devono essere praticate di giorno.  
E' vietato l'uso di casse metalliche o di legno duro, o di altri speciali contenitori per fosse con concessione a tempo determinato.  
Per le tumulazioni e le inumazioni in speciali contenitori è prescritto l'uso della cassa di legno duro con cofano di zinco e valvola di sicurezza, posata su bacinella.

##### FERETRI

#### ART. 14

Ogni salma avrà di regola una fossa separata.  
Ogni feretro accoglie una sola salma.  
La madre ed il neonato morti al momento del parto possono essere chiusi nel medesimo feretro.

##### PIANO SEPOLTURE

#### ART. 15

Il piano delle sepolture e l'ordine d'occupazione dei posti e dei loculi è fissato dal Municipio che terrà in considerazione eventuali desideri dei richiedenti a seconda della disponibilità di spazio.  
Una copia del piano di occupazione è in possesso del custode e deve essere costantemente aggiornata.

##### PROFONDITA' FOSSE

#### ART. 16

Le fosse di inumazione devono avere almeno ml

1,80 di profondità per gli adulti e ml 1,50 per i bambini e distare fra di loro almeno 40 cm e sono eseguite gratuitamente dal Comune. E' permessa la sovrapposizione se sono rispettati i limiti di profondità con la seconda inumazione.

#### TUMULAZIONI IN TOMBE

##### ART. 17

Di regola queste sono destinate solo ai membri della famiglia dell'intestatario della concessione. Ogni tumulazione di altre persone defunte (che non siano: mogli, marito, figli) dovrà avere speciale autorizzazione del Municipio e il rinnovo della concessione su richiesta della famiglia stessa.

#### CASSE PER TOMBE

##### ART. 18

Le salme destinate alle tombe dovranno essere, come all'art. 14, chiuse in casse metalliche saldate a fuoco, protette da involucro di legno e con bacinella. Esse non potranno essere tolte dalla tomba per far posto ad altre.

#### B. CELLE CINERARIE

#### CELLE CINERARIE

##### ART. 19

Nel cimitero sono erette delle celle cinerarie. Queste possono contenere le ceneri di persone defunte come all'art. 5. Eccezionalmente possono servire per deporre resti mortali, ma alla esplicita condizione che si tratti di scheletri di persone della famiglia e sumati nel cimitero. I costi fatturati dalla società di cremazione (incenerimento) sono a carico del Comune limitatamente ai defunti di cui all'art. 5, punti a.b.c.

DEPOSIZIONE  
RESTI MORTALI  
NELLE CELLE

ART. 20

Per la deposizione di resti mortali nelle celle sono prescritte delle piccole casse di legno; le ceneri devono essere contenute in urne dalla forma appropriata. In una cella possono essere poste più urne o più cassette, ma solo degli aventi diritto. In caso contrario si dovrà procedere al rinnovo della concessione, che può essere rilasciata dal Municipio solo su motivata istanza.

CHIUSURA  
DELLE CELLE

ART. 21

La cella dopo la deposizione deve essere chiusa con un tavolato all'intonaco impermeabile. Sul bordo esterno verrà quindi posata la lastra di marmo già esistente sul posto. La lastra ha quindi unicamente funzione estetica e non può essere usata come unica chiusura della cella.

Non è previsto un ordine successivo di concessione delle celle. Il Municipio deve comunque sfavorire o non autorizzare le concessioni nelle parti superiori (prime due file) fino ad esaurimento di quelle sottostanti.

Sulla lastra verrà iscritto il cognome e il nome del defunto (o dei defunti), la data di nascita e di morte.

Altre iscrizioni sono ammesse solo se approvate dal Municipio.

Sarà pure permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo, misura e modo autorizzati dal Municipio. Le spese relative sono a carico del committente.

#### IV ESUMAZIONI E TRASLAZIONI

TERMINI DI  
ESUMAZIONE

ART. 22

Le esumazioni nei campi con concessione a tempo determinato hanno luogo dopo vent'anni dalla sepoltura. Il Municipio ne darà comunicazione agli interessati, affinché possano disporre dei resti.



Nel caso in cui non vi sia risposta o che non vi siano eredi, si procederà come all' art. 9.

Per lo spurgo i resti potranno essere riseppelliti in una fossa comune.

## RESTI

### ART. 23

Le esumazioni di salme contenute in cofano di zinco potranno avvenire dopo vent'anni dalla tumulazione. Tuttavia, in caso di incompleta distruzione della salma, i resti dovranno essere riseppelliti (fossa comune in caso di più salme).

## SPURGO DI TOMBE O LOCULI PRIVATI

### ART. 24

Le spese per lo spurgo di tombe private o di loculi sono a carico dei concessionari. Lo spurgo dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Municipio.

## ESUMAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

### ART. 25

Salvo in caso di richiesta dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere sociali, Sezione sanitaria, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite dal Dipartimento in questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale. L'autorizzazione e l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi venti anni dalla sepoltura, dev'essere chiesta al Dipartimento delle Opere sociali, Sezione sanitaria, dai parenti o dai loro rappresentanti, debitamente autorizzati.

La stessa è soggetta ad una tassa che è incassata dal Dipartimento contro rimborso postale.

## ESUMAZIONI STRAORDINARIE

### ART. 26

Le esumazioni straordinarie, per le quali è richiesta la presenza del medico delegato, hanno luogo solo su ordine dell'Autorità giudiziaria o del Dipartimento delle Opere sociali, Sezione sanitaria.

alle norme da essi ordinate. Le spese inerenti restano a carico del richiedente.

## TRASLAZIONI ART. 27

La traslazione di salme fuori dal Comune dovrà essere autorizzata dal Dipartimento cantonale competente. Le traslazioni nel cimitero stesso possono avvenire solo con l'autorizzazione del Municipio.

## V EDILIZIA

### AREA CIMITERO

#### ART. 28

L'area del cimitero è divisa in:

1. CAMPO A: tutta la superficie del vecchio cimitero a sud della cappella mortuaria;
2. CAMPO B: tutta la superficie, a nord della cappella mortuaria, all'interno del viale;
3. CAMPO C: tutta la superficie, a nord della cappella mortuaria, fra il viale e il muro perimetrale;
4. CAMPO D: la piccola superficie a est della cappella mortuaria, fra il muro di questa ed il viale;
5. E: ossario;
6. CAPPELLA MORTUARIA comprendente:
  - a) camera mortuaria
  - b) cinerario
7. LOCALE DEPOSITO ATTREZZI

### CAMERA MORTUARIA

#### ART. 29

La camera mortuaria o di deposito è destinata a raccogliere le salme prima della loro sepoltura. Il Municipio provvederà alla relativa custodia quando non possa essere esercitata da una persona designata dalla famiglia.

## OSSARIO

## ART. 30

L'ossario è il luogo destinato a ricevere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali, ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla soppressione di parte del cimitero che dalla rotazione dei posti.

Da ossario può fungere pure una cella nella cappella mortuaria o una fossa propriamente dedicata a questa funzione.

## CAPPELLE

## ART. 31

Lungo il muro perimetrale del campo A sono posti degli spazi per le cappelle. Esse soggiacciono alla concessione di tipo indeterminato, anche quelle non costruite per tumulazioni ma unicamente per iscrizione del nome dei defunti.

Quando una cappella è legata ad una o più fosse di un campo, la stessa segue le sorti della concessione per la fossa.

COSTRUZIONE  
CAPPELLE  
PRIVATE

## ART. 32

La nuova costruzione di cappelle private può essere concessa nel campo C (muri perimetrali). Le stesse non potranno avere un'altezza superiore a ml 2,30 ed una profondità massima di ml 1,00 dal muro; per la larghezza fa stato il numero delle fosse con concessione a tempo indeterminato.

LAPIDI  
COMMEMORATIVE

## ART. 33

In casi particolari, il Municipio può autorizzare la posa di lapidi commemorative.

AUTORIZZAZIONE  
POSA LAPIDI

## ART. 34

La posa di lapidi, monumenti o altro, dovrà essere autorizzata dal Municipio. A tale scopo dovrà essere presentato il relativo progetto, in doppia copia, con descrizione e

specificazione dei materiali che si intendono impiegare e delle stesse dimensioni.

#### MATERIALE DI SCARTO

#### ART. 35

Il materiale di scarto dovrà essere sgomberato immediatamente. Qualora tale obbligo non venisse rispettato, il Municipio provvederà a spese dei concessionari.

#### SPURGO FOSSE

#### ART. 36

In occasione dello spurgo delle fosse, i monumenti rimossi potranno essere ritirati immediatamente dai concessionari; in mancanza di che, il Municipio ne potrà disporre a suo giudizio.

#### CONCESSIONI SCADUTE

#### ART. 37

Il Municipio ha facoltà di rimuovere ogni segno funerario caduto in deperimento o la cui concessione sia scaduta, previo avviso agli interessati.

#### RIATTAZIONE CAPPELLE O MONUMENTI PERICOLANTI

#### ART. 38

Monumenti o cappelle pericolanti che pregiudicassero la sicurezza di terzi, l'igiene e il decoro del cimitero, dovranno essere riattati dai concessionari, nel termine fissato dal Municipio.

#### RESPONSABILITA'

#### ART. 39

Il Comune non assume responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, tombe o cappelle.

#### CONTROLLI

#### ART. 40

Il Municipio controlla, per il tramite dei suoi delegati, affinché tutti i monumenti e segni funerari siano eseguiti e collocati in

conformità dei progetti approvati.  
 Nei casi di inosservanze che ne pregiudicano l'allineamento e la sistemazione di spazi adiacenti, è obbligatorio il rifacimento o lo spostamento.

**DIMENSIONI  
 MONUMENTI  
 ECC.**

**ART. 41**

Le dimensioni massime per monumenti, croci con piedistallo, ecc., vengono stabilite come segue:

1. **CAMPO A:** m 0,80 di larghezza, m 1,50 di lunghezza e m 1,50 di altezza.  
 In dette dimensioni sono comprese quelle minime e massime di eventuali cordonate. (Misurazione dall'esterno del monumento più cordonate: m 0,80 di larghezza e m 1,50 di lunghezza).  
 E' tuttavia fatta eccezione per le fosse in detto campo destinate ai bambini, le quali dimensioni, data la diversa superficie delle fosse del vecchio cimitero, verranno fissate caso per caso dal Municipio.  
 I monumenti costruiti nelle cappelle non devono avere una sporgenza superiore ai 20 cm dal lato verso il viale.
2. **CAMPO B:** m 0,80 di larghezza, m 1,50 di lunghezza e m 1,50 di altezza.  
 Le cordonate devono avere indistintamente m 0,80 di larghezza e m 1,50 di lunghezza.
2. **CAMPO C:** m 0,80 di larghezza, m 2,18 di lunghezza e m 1,50 di altezza. Le cordonate devono avere indistintamente m 0,80 di larghezza e m 2,18 di lunghezza.  
 Per nessuna ragione potrà essere manomesso il muro di cinta mediante incisione o meglio riduzione dell'attuale suo spessore
4. **CAMPO D:** m 0,57 di larghezza, m 1,50 di lunghezza e m 1,20 di altezza. Le cordonate devono avere indistintamente m 1,57 di larghezza e m 1,50 di lunghezza.

## VI CONCESSIONI

### GENERE DI OCCUPAZIONE

#### ART. 42

La superficie del cimitero comprende:

- a) **POSTI A TEMPO DETERMINATO**
  - 1. concessione ventennale senza pagamento non rinnovabile
  - 2. concessione ventennale con pagamento rinnovabile per ogni 10 anni.
- b) **POSTI A TEMPO INDETERMINATO**
  - 1. concessione ventennale con rinnovo automatico ogni anno successivo.

E' possibile modificare nel tempo le concessioni, versando la tassa "ab initio" di un altro tipo di concessione.

### TRAPASSI DI CONCESSIONI

#### ART. 43

Tutte le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso del Municipio, che determinerà un rinnovo.

### CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI

#### ART. 44

Le concessioni comportano condizioni stabilite dal Tariffario, che è di competenza del Municipio.

Le concessioni a tempo indeterminato non danno diritto alla proprietà del terreno, limitandosi al diritto al solo uso: perciò non sono alienabili nè sequestrabili. In caso di soppressione del cimitero, cessa ogni diritto ai concessionari.

Le tombe di famiglia con terreno privato soggiacciono ai disposti del presente regolamento e fanno parte integrante del cimitero.

Il Municipio è autorizzato, se del caso, a procedere all'espropriazione.

### REVOCA DELLA CONCESSIONE

#### ART. 45

La concessione di una tomba, di un loculo, potrà essere revocata quando la famiglia sia estinta e non vi sia più chi provvede alla sua manutenzione. In casi simili e dopo vent'

anni dall'ultima tumulazione, e previa pubblicazione sul Foglio ufficiale, il Municipio potrà ordinarne lo spurgo, conformemente alle norme delle esumazioni.

**RAPPRESENTANTI**                    **ART. 46**

Per le pratiche relative ai diritti ed agli obblighi, derivanti da ogni singola concessione, i famigliari indicheranno al Municipio un loro rappresentante.

**VII FUNERALI**

**SERVIZIO**                                **ART. 47**  
**FUNEBRE**

Il servizio funebre avviene sotto il controllo del Comune. Il Municipio può emanare disposizioni in tal senso.

**PRESTAZIONI**                         **ART. 48**  
**DEL COMUNE**

Tutte le prestazioni del Comune: servizio di polizia, di controllo di inumazione e sistemazione provvisoria della fossa, sono gratuite per i defunti di cui all'art. 5, lett. a. b. c.

**VIII DISPOSIZIONI FINALI**

**LEGGI FEDERALI**                    **ART. 49**  
**E DECRETI**

Per quanto contemplato nel presente regolamento fanno stato le leggi, i decreti ed i regolamenti cantonali e federali in materia. E' pure facoltà del Municipio decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo come l'igiene, il decoro e l'ordine pubblico richiedono.

**INFRAZIONI**                         **ART. 50**

Le infrazioni al regolamento del cimitero sa-

ranno punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e penale.

**ENTRATA IN  
VIGORE**

**ART. 51**

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio comunale e quello del Consiglio di stato, abrogando tutte le precedenti disposizioni.

**PER IL MUNICIPIO:**

Il Sindaco

Il Segretario

S. Fumagalli

W. Monti

Approvato dal Consiglio comunale il 29.09.1980  
Approvato dal Consiglio di stato il 20.01.1981



# CIMITERO DI CUREGLIA

(PARTE VECCHIA)

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77												

# CIMITERO DI CUREGLIA

(PARTE NUOVA)

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180						

OSSARIO

Cappella mortuaria

## INDICE ANALITICO

<u>I</u>	<u>AMMINISTRAZIONE</u>	<u>ART.</u>
	CUSTODIA	2
	PROPRIETA'	1
<u>II</u>	<u>POLIZIA</u>	
	AUTORIZZAZIONE MONUMENTI	6
	COLTIVAZIONI	7
	"NULLA OSTA" PER TUMULAZIONI	4
	OLTRAGGIO AL CIMITERO	11
	ORARI D'APERTURA	3
	OSSA RINVENUTE	8
	POLIZIA EDILIZIA NEI DINTORNI DEL CIMITERO	12
	PROPRIETA' DELLE FOSSE	9
	SALME ACCOLTE NEL CIMITERO	5
	SCADENZA CONCESSIONI	10
<u>III</u>	<u>INUMAZIONI E TUMULAZIONI</u>	
	CASSE PER TOMBE	18
	CELLE CINERARIE	19
	CHIUSURA DELLE CELLE	21
	DEPOSIZIONI RESTI MORTALI NELLE CELLE	20
	FERETRI	14
	INUMAZIONI E TUMULAZIONI	13
	PIANO SEPOLTURE	15
	PROFONDITA' DELLE FOSSE	16
	TUMULAZIONI IN TOMBE	17

IV ESUMAZIONI E TRASLAZIONI ART.

ESUMAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA	25
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	26
RESTI	23
SPURGO DI TOMBE O LOCULI PRIVATI	24
TERMINI DI ESUMAZIONE	22
TRASLAZIONI	27

V EDILIZIA

AREA CIMITERO	28
AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDI	34
CAMERA MORTUARIA	29
CAPPELLE	31
CONCESSIONI SCADUTE	37
CONTROLLI	40
COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE	32
DIMENSIONI MONUMENTI ECC.	41
LAPIDI COMMEMORATIVE	33
MATERIALE DI SCARTO	35
OSSARIO	30
RESPONSABILITA'	39
RIATTAZIONE CAPPELLE O MONUMENTI PERICOLANTI	38
SPURGO FOSSE	36

VI CONCESSIONI

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI	44
GENERE DI OCCUPAZIONE	42
RAPPRESENTANTI	46
REVOCA DELLE CONCESSIONI	45
TRAPASSI DI CONCESSIONI	43

VII FUNERALI

ART.

PRESTAZIONI DEL COMUNE

48

SERVIZIO FUNEBRE

47

VIII DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE

51

INFRAZIONI

50

LEGGI FEDERALI E DECRETI

49

## ORDINANZA MUNICIPALE

### TARIFFARIO

Tariffe e oneri circa la concessione di terreni, celle per resti e urne cinerarie nel cimitero di Cureglia, ritenuta l'applicazione dell'art. 15 RC.

#### A) POSTI A TEMPO DETERMINATO

##### Tipo 1 Concessione al momento del decesso:

superficie concessa : 1 fossa o 1 cella

campi : A - B - D

tassa : nessuna

durata di inumazione: 20 anni

monumenti concessi : tutti ad eccezione delle cappelle

NB: è possibile modificare nel tempo la concessione versando la tassa "ad initio" di un altro tipo di concessione.

##### Tipo 2 Concessione al momento del decesso:

superficie concessa : 1 fossa o 1 cella

campi : A - B - D

durata di inumazione

e della concessione : 20 anni

rinnovi : ogni 10 anni

tassa iniziale : fr. 200.--

tassa di rinnovo : fr. 100.--

monumenti concessi : tutti ad eccezione delle cappelle

NB: modifiche come per tipo 1. le tasse non vengono retrocesse

## B) POSTI A TEMPO INDETERMINATO

Tipo 3 Concessione al momento del decesso o "IN VITA":

superficie concessa : 1 o più fosse / 1 o più  
celle

campi : A - B - C

durata di inumazione

o delle concessioni : indeterminata

rinnovi e/o esten-  
sioni : casi particolari pre  
vio regolamento (art.17)

monumenti concessi : tutti

### TASSE:

1. Concessioni: fr. 1'000.-- per una fossa  
fr. 500.-- per una cella
2. Rinnovo e/o esten-  
sione della conces-  
sione art. 17 RC : la tassa è stabilita  
caso per caso dal Mu-  
nicipio, minimo fr.100.--  
massimo fr. 1'000.--.

Le concessioni per le salme di cui all'art. 5, lett. e)  
le tariffe sono raddoppiate.